



**Modulo 3 - “Fondi Strutturali Europei
Programmazione Comunitaria
2021-2027”**

UF 5 - “Il Controllo”

14 e 16 Giugno 2023

Sommario

IL SIGECO	3
Capo I Reg. (UE) 2021-1060	3
Capo II Reg. (UE) 2021-1060	3
Capo III Reg. (UE) 2021-1060	4
LA PISTA DI CONTROLLO	4
PANORAMICA SUI CONTROLLI	5
VERIFICHE DI GESTIONE	6
SELEZIONE DELL'OPERAZIONE	6
ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	6
REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	6
AUTORITÀ DI AUDIT (ADA)	7
STRATEGIA DI AUDIT	7
BIBLIOGRAFIA	8

IL SIGECO

il SiGeCo (Sistema di Gestione e Controllo) è l'insieme dell'organizzazione, degli strumenti e delle procedure delle autorità del programma per adempiere alle rispettive funzioni indicate nel titolo vi del reg. (UE) 2021/1060.

Capo I Reg. (UE) 2021-1060

Questo regolamento Europeo afferma, nel Capo I, che:

- ✓ Gli Stati membri **dispongono di sistemi di gestione e controllo** dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della **sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI**
- ✓ Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e **non oltre il 30 giugno 2023**, ciascuno Stato membro **dispone** di una descrizione del **sistema di gestione e controllo** in conformità del **modello** riportato nell'**allegato XVI**. Esso **tiene aggiornata** detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

L'Allegato XI parla dei requisiti fondamentali del SIGECO come, solo per citarne alcuni:

- compiti degli Organismi intermedi
- criteri e procedure per la selezione delle operazioni
- verifiche di gestione appropriate
- documenti necessari alla Pista di Controllo
- sistema elettronico
- misure antifrode
- domande di pagamento
- audit

D'altro canto, Il **Modello di cui all'allegato XVI** prevede **4 capitoli** dedicati all'organizzazione del lavoro delle diverse funzioni, ulteriormente articolati in paragrafi dedicati alla descrizione **dell'organizzazione e delle procedure per singole funzioni e compiti** svolti da AdG, o delegate, e da Organismo che svolge la funzione contabile e per la descrizione del **sistema elettronico** e del suo funzionamento:

1. **GENERALE**
2. **AUTORITA' DI GESTIONE**
3. **ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE**
4. **SISTEMA ELETTRONICO**

Il **SiGeCo** disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le procedure adottate dalle Autorità del Programma. Esso serve ad assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile

Capo II Reg. (UE) 2021-1060

Il Capo II parla di come:

- ✓ Redigere e presentare le domande di pagamento

- ✓ Redigere e presentare i conti
- ✓ Convertire in euro (se necessario)

La funzione contabile **NON COMPRENDE LE VERIFICHE A LIVELLO DI BENEFICIARI**

Capo III Reg. (UE) 2021-1060

Il Capo III parla di:

- ✓ procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione
- ✓ condizioni di applicabilità
- ✓ modulazione durante il periodo di programmazione

LA PISTA DI CONTROLLO

La pista di controllo equivale ad un diagramma di flusso in cui **vengono descritte le attività e i soggetti responsabili di tali attività.**

La pista di controllo è rappresentata dal **dossier di progetto**. Il **diagramma di flusso** rappresenta documentazione a **supporto** della pista di controllo ed è certamente **utile** in sede di audit. Tuttavia, i diagrammi di flusso rappresentano “procedure” (di selezione, attuazione, certificazione, etc.) che sono descritte nel SIGECO.

I requisiti di **adeguatezza** della pista di controllo non sono assicurati da un diagramma di flusso, ma da un **sistema informativo** che raccoglie tutte le informazioni relative ad ogni singola spesa, con l’archiviazione della principale documentazione di progetto, assicura i requisiti di “una pista di controllo adeguata” e consente di certificare la spesa alla Commissione europea.

La pista di controllo nella nuova programmazione si sostanzia dal punto di vista pratico nella **raccolta della documentazione** utile allo svolgimento dei controlli e nella **registrazione nel sistema informativo**.

Gli elementi che costituiscono una pista di controllo sono i seguenti:

1. **documentazione** che consente la verifica dell’applicazione dei **criteri di selezione** da parte dell’autorità di gestione e la documentazione relativa all’intera **procedura di selezione** e di approvazione delle operazioni (*requisito a*);
2. **documento** che specifica le **condizioni per il sostegno** tra il beneficiario e l’AdG/OI;
3. **registrazioni contabili delle domande di pagamento** presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell’AdG/OI (*requisito b, c, d, e*);
4. **documentazione** delle verifiche relative ai **requisiti di non delocalizzazione e di stabilità** di cui all’art. 65, all’art. 66, p.o 2, e all’art. 73, p.o 2, lett. h);
5. **prova di pagamento del contributo pubblico** al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento (*requisito f*);
6. **documentazione** attestante i **controlli amministrativi** e, se del caso, le **verifiche sul posto** condotte dall’AdG/OI (*requisito h*);
7. **informazioni sugli audit** effettuati (*requisito g, h*);
8. **documentazione** relativa al **seguito** dato dall’AdG/OI ai fini delle verifiche di gestione e delle **constatazioni dell’audit**;
9. **documentazione** che dimostra la **verifica della conformità al diritto applicabile** (*requisito g*);

10. **dati relativi agli indicatori di output e di risultato**, che consentano il **riscontro** con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati (*requisito i*);
11. **documentazione** relativa alle **rettifiche** finanziarie e alle **detrazioni** relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'art. 98, p.6, da parte dell'AdG/OI/organismo incaricato della funzione contabile;
12. per le sovvenzioni a costi reali, le **fatture** (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la **prova** del loro **pagamento** da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione (*requisito b*);
13. per le sovvenzioni a costi unitari, somme forfettarie e finanziamento a tasso forfettario, se del caso i **documenti** che giustificano il **metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi**; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso. (*requisito c, d, e*).

Tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione devono essere **CONSERVATI** in maniera opportuna per un periodo di **CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI È EFFETTUATO L'ULTIMO PAGAMENTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE AL BENEFICIARIO**.

PANORAMICA SUI CONTROLLI

Esiste un ordine gerarchico nell'attuazione dei controlli, ordine che va da un livello comunitario ad uno nazionale fino ad un livello di Autorità di programma

ENTE	DESCRIZIONE
Corte dei Conti Europea	Ha come finalità la correttezza della spesa imputata sul bilancio europeo. Per questo attua adeguate procedure di verifica come quelle: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a campione delle operazioni ▪ di sistema ▪ di performance
Commissione Europea	Ha come finalità la regolarità della spesa dichiarata. Per questo attua adeguate procedure descritte nel SiGeCo ed effettua verifiche sulle Autorità dei Programmi.
Agenzia Coesione Territoriale	Si occupa di: <ul style="list-style-type: none"> • Monitorare i Programmi • Vigilare sull'attuazione Programmi • Promuovere il miglioramento di programmazione e attuazione degli interventi • Effettuare azioni di accompagnamento per il rafforzamento della coesione territoriale • Coordinare a livello nazionale i controlli di I livello

Ministero Lavoro e Politiche Sociali	È capofila per FSE+ e coordina le politiche su temi di risorse umane e occupazione. Emanazione di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione di politiche e Programmi su FSE+
Ministero Economia e Finanze IGRUE	Coordinatore nazionale Autorità di Audit (ADA), nonché delle verifiche iniziali e periodiche sull'ADA
Autorità di Gestione	Effettuano verifiche sulla gestione
Autorità di controllo/Funzione Contabile	Effettua controlli di pre-certificazione
Autorità di Audit	Effettua: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit di sistema ▪ Audit delle operazioni ▪ Audit dei conti

VERIFICHE DI GESTIONE

Come abbiamo visto, quindi, a più livelli, vi è una necessità di verificare la regolarità dell'operazione in tutto il suo ciclo di vita:

SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE AMMINISTRATIVE

REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE IN LOCO

STABILITÀ DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE EX POST

SELEZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche amministrative rispetto al controllo della selezione dell'operazione prevedono che vi sia:

1. Coerenza con il Fondo, il Programma, la Normativa Europea e Nazionale, nonché i criteri di selezione
2. Correttezza e regolarità della procedura di selezione. Ad esempio, rispetto ad un avviso pubblico: pubblicazioni avviso, ricezione domande, istruttoria, graduatoria, pubblicazioni esiti e comunicazioni.
3. L'operazione non deve essere materialmente completata o pienamente attuata prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche amministrative rispetto al controllo dell'attuazione dell'operazione prevedono che:

1. Sia rispettata la normativa sugli appalti
2. Sia rispettata la normativa sugli aiuti di stato
3. Vi siano principi orizzontali (parità di genere, non discriminazione, sostenibilità, ecc.)
4. Vi siano degli indicatori di output
5. Siano rispettate gli obblighi e i vincoli previsti in materia di informazione e pubblicità (descrizione siti web, fund-mention, targhe e/o poster, ecc.)
6. La spesa sia ammissibile

REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche in loco rispetto al controllo della realizzazione dell'operazione prevedono:

1. verifica dell'effettiva realizzazione fisica dell'operazione o consegna del prodotto/servizio
2. verifica dell'avanzamento fisico (ove previsto)
3. verifica delle norme in materia di pubblicità

4. verifica del rispetto dell'art. 65 Reg. (UE) 2021/1060 rispetto agli investimenti in infrastrutture

AUTORITÀ DI AUDIT (ADA)

Il fine dell'attività dell'ADA è fornire alla commissione una **garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo** e della **legittimità e regolarità delle spese** incluse nei conti presentati alla Commissione.

La differenze tra le Verifiche di Gestione e Audit sono le seguenti:

VERIFICHE DI GESTIONE	AUDIT
Funzione di controllo interno all'AdG	Controllo indipendente dall'AdG
Identificazione e correzione di errori nelle domande di rimborso dei beneficiari	Garanzia indipendente sul corretto funzionamento del SIGECO e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla CE.
Nessuna proiezione dell'errore , anche nel caso di verifiche a campione, in quanto non si tratta di un campione casuale ma basato su valutazione dei rischi.	Proiezione dell'errore , il campione è casuale, di solito statistico, e gli errori rilevati vengono proiettati all'intero universo.

STRATEGIA DI AUDIT

L'articolo 78 del Reg. (UE) 2021/1060 afferma che previa consultazione dell'autorità di gestione, l'autorità di audit predispose una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 69 (paragrafo 11). La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro 21 mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell'allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

Inoltre, la strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

BIBLIOGRAFIA

1. Regolamento Reg. (UE) 1060/2021
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>
2. Regolamento Reg. (UE) 1086/2006
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02006R1828-20111201>
3. Regolamento Reg. (UE) 480/2014
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0480>
4. Regolamento Reg. (UE) 1304/2013
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32013R1304>
5. Regolamento Reg. (UE) 1407/2013
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1407>
6. Regolamento Reg. (UE) 651/2014
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651>